Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera spa

Modello 231

Sommario

I. PARTE GENERALE **3**

PREMESSA **3**

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 ..... **3**

1.1 IL REGIME DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 3
1.2 I REATI PRESUPPOSTO 4
1.2.1. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 5
1.2.2. PUBBLICI UFFICIALI 6
1.2.3. INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO 6
1.3 ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI - ATTIVITÀ NECESSARIE 7

2. SANZIONI APPLICABILI **8**

I. PARTE GENERALE

Premessa

COSTRUZIONI MECCANICHE LUIGI BANDERA S.p.A. (di seguito anche solo ***"la Società" o "BANDERA")*** con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal ***Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231,*** di seguito ***D.Lgs. 231/2001*** o ***"Decreto"*** ha inteso procedere all'adozione di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche solo ***"il Modello")*** o ***"M.O.G.".***

Il Modello viene formalizzato in un documento redatto sia alla luce della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001 sia sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria ai sensi dell'art. 5, comma 3 D.Lgs. 231/2001, che di quanto raccomandato dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera S.p.a. ed è stato approvato dal Consiglio di amministrazione di BANDERA del 24 Novembre 2023.

Il Modello è così articolato:

- il contesto normativo di riferimento;
- la Parte Generale, che contiene:
  - il modello di governo della Società e gli strumenti organizzativi aziendali esistenti a supporto del Modello;
  - le finalità perseguite con l'adozione del Modello;
  - la metodologia adottata per l'analisi delle attività sensibili ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e dei relativi presidi;
  - il sistema disciplinare e il relativo apparato sanzionatorio;
  - il piano di informazione e formazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
  - i criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;
  - l'individuazione e la nomina dell'Organismo di Vigilanza di Bandera (di seguito anche "OdV") con indicazione dei poteri, dei compiti e dei flussi informativi che lo riguardano.
- la Parte Speciale, contenente l'identificazione delle attività sensibili e la definizione dei processi aziendali e dei presidi di controllo (protocolli di decisione).

Costituiscono, inoltre, parte integrante del Modello i seguenti Allegati:

- Codice Etico (all. 1);

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa dipendente da reato a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati "Enti") per alcune fattispecie di reato commesse nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi, (i) da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, (c.d. soggetti apicali) nonché (ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.
Per quanto attiene alla nozione di "**interesse**", questo si concretizza ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'esclusivo intento di far conseguire un beneficio alla società, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato effettivamente conseguito.

Del pari, la responsabilità incombe sulla società ogniqualvolta l'autore dell'illecito, pur non avendo agito a tal fine, abbia comunque fatto conseguire un "**vantaggio**" - di tipo economico o meno - alla persona giuridica.
La responsabilità dell'ente non sussiste se l'autore del reato ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi estranei alla Società.
La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale in senso proprio) della persona fisica che ha commesso effettivamente il reato.
Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in pecuniarie ed interdittive, come più avanti specificato.
La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero dall'Ente che abbia la sede principale in Italia, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.2 I reati presupposto

I reati che comportano, *se commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente*, la responsabilità amministrativa a suo carico sono elencati all'interno dell'Allegato 1 del presente Modello.

Viene di seguito riportata, per comodità di consultazione, una sintesi delle categorie di reati previsti dal Decreto:

- reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (es.: corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato e induzione a dare o promettere utilità) - (**artt. 24 e 25**);
- reati informatici e trattamento illecito dei dati (es.: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di sistemi informatici o telematici) **-** (**art. 24 *bis***);
- reati di criminalità organizzata (es. associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione) **-** (**art. 24 *ter***);
- reati contro la fede pubblica (es.: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) **-** (**art. 25 *bis***);
- reati contro l'industria ed il commercio (es.: turbata libertà dell'industria e del commercio, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci) **-** (**art. 25 *bis*.1**);
- reati societari (es.: false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, corruzione tra privati – istigazione alla corruzione tra privati) **-** (**art. 25 *ter***);
- reati in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico **-** (**art. 25 *quater***);
- delitti contro la personalità individuale (es.: tratta di persone, riduzione e mantenimento in schiavitù) - (**art. 25 *quater* 1** e **art. 25 *quinquies***);
- reati di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) (**art. 25 *sexies***);
- reati transnazionali (quali, ad esempio, l'associazione per delinquere ed i reati di intralcio alla giustizia, sempre che gli stessi reati presentino il requisito della "transnazionalità") - (**art. 24 *ter***);
- reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose)- (**art. 25 *septies***);
- reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di auto riciclaggio introdotto dalla L. n. 186/2014 - (**art. 25 *octies***);
- reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (quali, ad esempio, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti) - (**art. 25 *octies* 1**);
- reati in materia di violazione del diritto d'autore - (**art. 25 *novies***);
- reati per l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria- (**art. 25 *decies***);
- reati ambientali - (**art. 25 *undecies***);

- reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - (**art. 25 *duodecies*) (modificato con effetto 19.11.2017)**;
- reati di razzismo e xenofobia ex art. 3, comma 3 bis, legge 13 ottobre 1975 n.654 - **(art. 25 *terdecies*) (e.v. 12.12.2017);**
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati - (**art. 25 *quaterdecies***);
- reati tributari (quali, ad esempio, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, occultamento o distruzione di documenti contabili) – (**art. 25 *quinquiesdecies***);
- reati di contrabbando (quali, ad esempio, contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali, contrabbando nel movimento delle merci per via aerea) – (**art. 25 *sexiesdecies***);
- delitti contro il patrimonio culturale (quali, ad esempio, ricettazione di beni culturali, uscita o esportazione illecita di beni culturali) – (**art. 25 *septiesdecies* e art. 25 *duodevicies***);
-

Nell'Allegato 1 sono descritte e spiegate in modo più ampio le fattispecie di reato presupposto richiamate da ciascuna delle singole norme del Decreto.

Per una diretta conoscenza e per facilitare la comprensione delle fattispecie di reati rilevanti nei confronti della Pubblica Amministrazione viene fornita, di seguito, anche una definizione di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di pubblico servizio e una indicazione degli Enti che rientrano nella nozione di Pubblica Amministrazione.

1.2.1. Pubblica Amministrazione

Agli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, viene considerato come "Pubblica Amministrazione" qualsiasi Ente che abbia il compito di curare interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Si può affermare che appartengono alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgono "le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

L'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 che regola il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ci permette di definire il concetto di amministrazioni pubbliche.

Si possono considerare quali componenti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di enti:

- Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:

  - Ministeri e uffici ministeriali;
  - Camera e Senato;
  - Dipartimento Politiche Comunitarie;
  - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
  - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
  - Autorità Nazionle Anticorruzione - ANAC
  - Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
  - Banca d'Italia;
  - Consob;
  - Agenzia delle Entrate;
  - Regioni e Uffici Regionali;
  - Province e Uffici Provinciali;
  - Comuni e Uffici Comunali;
  - Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
  - Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni.

- Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:

  - INPS;

- INAIL;
- INPDAI;
- INPDAP;
- ISTAT;
- CNR;
- ENASARCO;
- ASL;
- Ospedali;
- Università;
- Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Le figure che assumono rilevanza affinché si realizzino le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001 sono quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

1.2.2. Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato Pubblico Ufficiale "agli effetti della legge penale" colui che esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma definisce la nozione di "pubblica funzione amministrativa", mentre non risultano definite le nozioni di "funzione legislativa" e di "funzione giudiziaria". Tuttavia la individuazione dei soggetti che le esercitano non presenta particolari difficoltà.

In base al secondo comma dello stesso articolo, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Vengono quindi definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che costituiscono esercizio di:

a) poteri deliberativi;

b) poteri autoritativi;

c) poteri certificativi.

1.2.3. Incaricati di un pubblico servizio

L'art. 358 c.p. definisce "soggetti incaricati di un pubblico servizio" coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Il "servizio pubblico", è disciplinato - al pari della "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico ma si differenzia per la mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Non costituisce "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale".

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati, in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, è necessario accertare se le singole attività che vengono poste in essere siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;

b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;

c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;

d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

L'elemento discriminante per comprendere se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è costituito, non tanto dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto che devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

1.3 Esimente dalla responsabilità amministrativa degli enti - Attività necessarie

L'articolo 6 del Decreto prevede che, qualora il reato sia commesso dai soggetti indicati all'art. 5 comma 1 lett. a) dello stesso ***(Soggetti apicali)***, l'Ente non risponde se prova che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello organizzativo in questione, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato, ad un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, (di seguito "Organismo di Vigilanza" o anche "OdV");
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione;
4. non vi sia stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza di cui al punto 2.

Il Decreto prevede inoltre che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto, inoltre, prevede che i ***modelli di organizzazione e gestione e controllo*** possano essere redatti sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 26 giugno 2003, n. 2001.

L'art. 7 del Decreto prevede infine che:

1. l'Ente è responsabile se la commissione del reato da parte di soggetti ***sottoposti all'altrui vigilanza*** sia stata resa possibile ***dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza***.
2. è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
3. il modello deve prescrivere , ***in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'organizzazione nonché del tipo di attività svolta,*** misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. l'attuazione del modello deve prevedere:
    - una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando vengano scoperte ***significative violazioni delle prescrizioni*** o quando ***intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;***
    - ***un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.***

2. SANZIONI APPLICABILI

Le sanzioni applicabili all'Ente per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati previsti dal Decreto sono regolate dagli art. da 9 a 23 del Decreto stesso e sono costituite da:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca (anche nella forma per equivalente);
4. pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria viene determinata da parte del Giudice attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549.

Il Giudice, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 231/2001, nel commisurare la sanzione pecuniaria stabilisce:

- il numero delle quote, in considerazione della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

- l'importo della singola quota, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Secondo quanto disposto dall'art. 12 comma 1 D.Lgs. 231/2001, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291 se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 D.Lgs. 231/2001La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui ricorrano entrambe queste condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Le sanzioni interdittive, applicabili solo in relazione ad alcuni illeciti amministrativi ed ove espressamente previsto, possono essere:

a) l'interdizione dall'esercizio delle attività;
b) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli artt. 12 e 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo all'Ente qualora lo stesso abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.